



14|6
2021

Decreto Sostegni-bis

Tax & Legal Alert#12

INDICE

1. CREDITI COMPENSABILI IN F24:	
INCREMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER IL 2021	2
2. POTENZIAMENTO DELL'ACE PER IL 2021	2
3. TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITO D'IMPOSTA – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA	3
4. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE	3
5. TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA IN PRESENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI	4
6. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE	5
7. ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO	6
8. CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DPI E TAMPONI	8
9. NOVITÀ E PROROGHE DI CREDITI D'IMPOSTA	8
10. DETASSAZIONE CAPITAL GAIN ATTINENTI START-UP E PMI INNOVATIVE	9
11. PLASTIC TAX – RINVIO	10
12. AUTODICHIARAZIONE PER FRUIRE AIUTI DI STATO RELATIVI AL QUADRO TEMPORANE	10
13. AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DEGLI UNDER36	10

1. CREDITI COMPENSABILI IN F24: INCREMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER IL 2021

(D.L. 73/2021, art. 22)

L'art. 22 del Decreto Sostegni-bis aumenta - per il solo anno 2021 - il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (ex art. 34 della L. 388/2000) portandolo a 2 milioni di euro (nel 2020 l'importo massimo compensabile era già stato innalzato da € 700.000 a € 1 milione per effetto del Decreto "Rilancio").

Il nuovo limite riguarda l'ammontare cumulativo dei crediti d'imposta e dei contributi che dall'1/1/2021 al 31/12/2021 sono utilizzati in compensazione (ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997) ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Restano, inoltre, in vigore tutte le disposizioni che prevedono deroghe ai limiti massimi ovvero limitazioni e divieti. Il limite di cui all'art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ad esempio ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (R.M. 86/1999), per i quali tuttavia vige l'apposito limite di € 250.000 introdotto dalla L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

2. POTENZIAMENTO DELL'ACE PER IL 2021

(D.L. 73/2021, art. 19)

L'art. 19 del Decreto Sostegni-bis ha potenziato il meccanismo ACE prevedendo per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti "solari") l'aumento al 15% -in luogo dell'attuale 1,3%- del coefficiente di remunerazione della variazione in aumento del capitale proprio (apporti dei soci in denaro o accantonamento dell'utile a riserva) rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente (2020 per i soggetti "solari").

La norma specifica che la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di € 5 milioni indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

L'ACE maggiorata può essere fruita attraverso la deduzione dal reddito d'impresa.

Alternativamente è possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione a partire dal giorno successivo a quello del versamento dell'aumento di capitale o dell'accantonamento dell'utile a riserva. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta è necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate i cui termini e modalità saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia stessa. Altresì, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

3. TRASFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITO D'IMPOSTA – MODIFICHE ALLA DISCIPLINA

(D.L. 73/2021, art. 19 commi 1 e 8)

Estensione alle cessioni di crediti effettuate nel 2021

Viene estesa la facoltà di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE ai sensi dell'art. 44-bis del D.L. 34/2019 e successive modifiche, anche in relazione alle cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31/12/2021, oltre che in relazione a quelle effettuate entro il precedente termine del 31/12/2020.

Le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti; ai fini in esame, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a € 2 miliardi per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Operazioni di aggregazione aziendale "approvate" nel 2021

Il Decreto in esame interviene in merito alla facoltà di trasformazione in credito d'imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE concessa,

dall'art. 1 commi 233 - 243 della L. 178/2020, a fronte di operazioni di aggregazione aziendale.

In particolare, l'agevolazione è ora subordinata al fatto che nell'anno 2021 "solare" intervenga:

- in caso di fusioni e scissioni, l'approvazione del progetto da parte dell'organo amministrativo competente delle società partecipanti;
- in caso di conferimenti, la delibera da parte dell'organo amministrativo competente della conferente.

Non rileva, invece, l'avvenuta delibera da parte dell'assemblea dei soci la quale, stando alla nuova formulazione, potrebbe intervenire anche nel 2022.

4. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

(D.L. 73/2021, artt. 12, 13 e 16)

Proroga moratoria per le PMI

L'art. 16 del D.L. 73/2021 proroga al 31/12/2021 la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari (art. 56 comma 2 del D.L. 18/2020), limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).

La proroga non scatta automaticamente, ma è necessario che l'impresa comunichi entro il 15/6/2021 in forma scritta alla banca la volontà di attivare la sospensione.

Potranno beneficiare della proroga della moratoria solo le imprese ed i professionisti che avevano già richiesto la sospensione dei pagamenti e la cui richiesta non fosse stata già rigettata.

Garanzia SACE

Il regime di Garanzia SACE è prorogato al 31/12/2021 per:

- finanziamenti alle piccole medie imprese (art. 1 comma 1 del D.L. 23/2020);
- portafogli di finanziamenti alle imprese (art. 1 comma 13 del D.L. 23/2020);
- prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese con classe di rating almeno pari a BB- o equivalente (art. 1 comma 14-bis del D.L. 23/2020); se la classe di rating è inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o

dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere alla data del 26/5/2021;

- misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-bis.1 del D.L. 23/2020). Per queste è prevista l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e di riacquisto di azioni.

Per le garanzie disposte dall'art. 1 comma 1 e 1-bis del D.L. 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni.

Fondo di Garanzia PMI

La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI è prorogata al 31/12/2021. Dall'1/7/2021 la garanzia opererà con le seguenti modalità:

- le garanzie per operazioni di valore superiore ai € 30.000 (art. 13 comma 1 lettera c) del D.L. 23/2020) sono concesse nella misura massima dell'80% (anziché del 90%);
- il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE. La misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione;
- le garanzie per operazioni fino a € 30.000 (art. 13 comma 1 lettera m) del D.L. 23/2020) sono ridotte dal 100% al 90% e potrà essere applicato un tasso di interesse diverso. La garanzia opera anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Garanzia finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento

L'art. 12 del D.L. 73/2021 introduce una nuova garanzia per favorire l'accesso delle imprese, con un numero di dipendenti non superiore a 499, a nuovi finanziamenti a medio lungo termine, in cui almeno il 60% sia

finalizzato a realizzare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o programmi di investimenti.

5. TERMINI DI EMISSIONE DELLE NOTE DI VARIAZIONE IVA IN PRESENZA DI PROCEDURE CONCURSUALI

(D.L. 73/2021, art.18)

Viene modificata la disciplina dei termini di emissione delle note di variazione IVA, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale. La nuova disciplina si applica alle sole procedure avviate a decorrere dal 26/5/2021 (data di entrata in vigore del D.L. 73/2021).

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, non è più necessario attendere il verificarsi dell'infruttuosità della procedura, ma è possibile rettificare l'IVA mediante la nota di variazione già alla data in cui il debitore viene assoggettato alla procedura.

Nello specifico, il nuovo comma 10-bis dell'art. 26 del D.P.R. 633/1972 identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:

- la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nell'ipotesi in cui, successivamente all'assoggettamento alla procedura, il debitore paghi in tutto o in parte il corrispettivo, il cedente o prestatore è tenuto a emettere nota di variazione IVA in aumento. A sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.P.R. 633/1972, previa registrazione della nota di variazione.

6. NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE

(D.L. 73/2021, art. 42)

Il Decreto "Sostegni-bis" rfinanzia le diverse indennità, già previste dal Decreto "Sostegni" (si veda la nostra Tax & Legal Alert 9 del 7/4/2021), in favore di lavoratori stagionali, dello spettacolo, intermittenti ed occasionali, duramente colpiti dall'emergenza Covid-19.

In particolare, l'indennità viene concessa ai soggetti riportati nella tabella sottostante:

Indennità onnicomprensiva	
Soggetti beneficiari	Importo concesso
<p>Lavoratori dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 26/5/2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel medesimo periodo.</p> <p>Tali soggetti non devono essere titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di pensione; - di rapporto di lavoro dipendente; - di NASPI. 	€ 1.600
<p>Lavoratori dipendenti Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 26/5/2021; - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 26/5/2021; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.600
<p>Lavoratori intermittenti (a chiamata) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 26/5/2021; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.600
<p>Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 26/5/2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali; - non abbiano un contratto in essere al 27/5/2021; - siano iscritti, al 26/5/2021, alla Gestione separata INPS, per i contratti di cui sopra, con accredito di almeno un contributo mensile; 	€ 1.600

<ul style="list-style-type: none"> - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	
<p>Incaricati alle vendite a domicilio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000; - titolari di partita IVA attiva; - iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 26/5/2021; - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - non titolari di altro contratto di lavoro dipendente, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 1.600
<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, con almeno 30 contributi giornalieri versati dall' 1/1/2019 al 26/5/2021 al medesimo Fondo e con un reddito inferiore a € 75.000; Lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati dall' 1/1/2019 al 26/5/2021, con un reddito non superiore a € 35.000. Tali soggetti non devono essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al 26/5/2021.</p>	€ 1.600
<p>Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali cumulativamente titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 26/5/2021, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; - nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; <p>Tali soggetti non devono essere titolari al 26/5/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di pensione; - di rapporto di lavoro dipendente. 	€ 1.600

Le predette indennità:

- non sono tra loro cumulabili;
- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- sono erogate dall'INPS previa apposita domanda, da presentare entro il 31/7/2021, nel limite di spesa complessivo di € 750,4 milioni per l'anno 2021.

7. ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

(D.L. 73/2020, art. 4)

Il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo viene:

- da un lato, prorogato per altre 3 mensilità, quindi fino al 31/7/2021 per i soggetti cui già spettava (si vedano le nostre Tax&Legal Alert del 6/8/2020, del 17/9/2020 e del 23/11/2020);
- dall'altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, ad altri soggetti.

Estensione del credito d'imposta per le mensilità gennaio-maggio 2021

Viene introdotta una "nuova versione" del credito d'imposta per le locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio 2021 a maggio 2021), che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall'art. 28 del D.L. 34/2020.

Il "nuovo" credito d'imposta per le locazioni, dal punto di vista soggettivo, riguarda:

- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a € 15 milioni nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 26/5/2021 (anno 2019, per i soggetti "solari");
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Rispetto al credito d'imposta spettante per il 2020, cambia, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, il limite massimo di ricavi/compensi che consente l'accesso al beneficio, che passa da 5 a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti "solari").

Per i mesi da gennaio a maggio 2021, anche il "nuovo" credito d'imposta spetta nella:

- misura del 60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;
- misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

In merito alle condizioni di applicazione del credito d'imposta, il credito d'imposta sui canoni da gennaio 2021 a maggio 2021, spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica "a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e

dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020".

Potranno quindi beneficiare del credito d'imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagate, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1/4/2020-31/3/2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1/4/2019-31/3/2020. Rispetto al credito d'imposta 2020 previsto dall'art. 28 del D.L. 34/2020, cambiano:

- sia l'ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;
- sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. "anno pandemico", dovendo confrontare l'ammontare medio mensile del fatturato riferito al periodo 1/4/2020-31/3/2021 con quello riferito al periodo "pre-pandemia" 1/4/2019 - 31/3/2020;
- sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese, bensì sull'ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1/1/2019.

Il credito d'imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19/3/2020 C(2020) 1863 *final* e successive modifiche.

Proroga del credito d'imposta per il settore turismo fino a luglio 2021

Il credito d'imposta per i canoni di locazione ad uso non abitativo, viene esteso fino al 31/7/2021 per i soggetti cui già spettava fino al 30/4/2021 ai sensi dell'art. 28 comma 5 del D.L. 34/2020, ossia per:

- le imprese turistico-ricettive,
- le agenzie di viaggio;
- i tour operator.

Si ricorda che il credito d'imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% dei canoni di locazione, concessione o *leasing*, ovvero del 50% dei canoni di affitto d'azienda (30% per agenzie di viaggio e *tour operator*, secondo l'interpretazione più rigorosa):

- a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;

- a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

8. CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, DPI E TAMPONI

(D.L. 73/2020, art. 32)

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta per la sanificazione in favore di:

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo.

Il credito d'imposta spetta per le spese sostenute:

- nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta può essere utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP, inoltre non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'art. 61 del TUIR e del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'art. 109 comma 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di € 200 milioni per l'anno 2021.

Le disposizioni attuative del credito d'imposta in esame saranno stabilite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Risulta possibile che, come già avvenuto per l'analogo credito d'imposta (ex art. 125, D.L. 34/2020), si renda necessario presentare una specifica comunicazione finalizzata all'individuazione

della percentuale utilizzabile per la quantificazione del bonus in esame.

9. NOVITÀ E PROROGHE DI CREDITI D'IMPOSTA

(D.L. 73/2020, artt. 7, 8, 10, 20 e 67)

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali (non "4.0") (art.20)

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla L. 178/2020 (si veda la nostra Tax & Legal Alert del 22/1/2021) può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 in un'unica quota annuale anche dai soggetti con ricavi o compensi pari o superiori a 5 milioni di euro che effettuano, nel periodo 16/11/2020 - 31/12/2021, investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" (diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0").

Si ricorda che l'utilizzo del credito in compensazione è possibile a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni.

Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi (art.7, comma 5)

Il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi, riconosciuto dal D.L. "Agosto" per il 2020 e per il 2021 (si veda la nostra Tax&Legal Alert del 26/9/2020), viene prorogato al 2022, nella misura del 65%.

Si ricorda che l'agevolazione spetta anche:

- alle strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla L. 96/2006 e norme regionali;
- agli stabilimenti termali di cui all'art. 3 della L. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisto di attrezzature per lo svolgimento delle attività termali;
- alle strutture ricettive all'aria aperta.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022 (art.67, commi 10, 12 e 13)

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, di cui all'art. 57-*bis* comma 1-*quater* del D.L. 50/2017, viene concesso per gli anni 2021 e 2022:

- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato;
- entro il limite massimo di 90 milioni di euro per ciascun anno (65 milioni per la stampa, 25 milioni per la radio e TV);
- nel rispetto del regolamento comunitario "de minimis" e al rispetto del limite del tetto di spesa (stanziamento annuale) distinto per i predetti "canali" di investimento.

I soggetti interessati devono presentare direttamente o tramite un intermediario abilitato nel periodo 1/3 - 31/3 di ciascun anno, un'istanza telematica contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere "prenotativo"), tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

Successivamente gli stessi devono inviare la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno. Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito d'imposta va presentata dall'1/9/2021 al 30/9/2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.

Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive (art.10 commi 1 e 2)

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive di cui all'art. 81 del D.L. 104/2020 (si veda la nostra Tax&Legal Alert COVID19 del 17/9/2020), si applica anche per le spese sostenute durante l'anno d'imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall'1/1/2021 al 31/12/2021.

Si precisa che il limite massimo complessivo di spesa per il 2021 è pari, come per il 2020, ad € 90 milioni.

Credito d'imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda (art.8)

Il credito d'imposta introdotto dall'art. 48-*bis* del D.L. 34/2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria già previsto per il periodo d'imposta in corso al 10/3/2020 (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID19 del 6/8/2020), viene prorogato anche per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2021 (2021 per i soggetti "solari").

Il credito:

- spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, comma 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio;
- è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Per accedere all'agevolazione è necessario presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e i cui termini di presentazione saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico saranno stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta in oggetto.

10. DETASSAZIONE CAPITAL GAIN ATTINENTI START-UP E PMI INNOVATIVE

(D.L. 73/2021, art. 14)

Sono esentate temporaneamente da imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche che derivano dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo. In particolare l'articolo in oggetto introduce un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti:

- dalla cessione di partecipazioni al capitale di start up innovative (art. 25 comma 2 del D.L. 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall'1/6/2021 al 31/12/2025 e possedute per almeno tre anni;
- dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del D.L. 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall'1/6/2021 al 31/12/2025 e possedute per almeno tre anni;
- dalla cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31/12/2025.

In questi casi, quindi, non si applica l'imposta sostitutiva del 26%, di cui all'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 461/1997, sulla plusvalenza eventualmente realizzata.

L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

11. PLASTIC TAX - RINVIO

(D.L. 73/2021 art. 9, comma 2)

L'imposta sui manufatti con singolo impiego (c.d. "Plastic Tax") viene nuovamente rinviata, questa volta all'1/1/2022.

Si tratta della terza proroga del tributo, istituito dall'art. 1 comma 634 e seguenti della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto i manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

La precedente proroga era avvenuta mediante la Legge di Bilancio 2021 che aveva previsto l'entrata in vigore a partire dall' 1/7/2021.

12. AUTODICHIARAZIONE PER FRUIRE AIUTI DI STATO RELATIVI AL QUADRO TEMPORANEO

(D.L. 73/2021, art. 1 comma 28)

La disposizione in esame modifica dell'art. 1 comma 14 del D.L. 41/2021 (si veda la nostra Tax & Legal 9 del 7/4/2021), prevedendo che le imprese che intendono fruire di talune misure di aiuto di stato autorizzate dalla Commissione Europea debbano presentare un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea 19/3/2020 C(2020) 1863 final, relativa al Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di stato.

13. AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DEGLI *UNDER36*

(D.L. 73/2021, art. 64, commi 6-11)

Il Decreto Sostegni-bis prevede una nuova agevolazione per gli atti di acquisto della "prima casa", stipulati tra il 26/5/2021 ed il 30/6/2022, per i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 40.000.

L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta (non rimborsabile) pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo, nonché nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

La norma agevolativa riguarda non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà, ma anche gli atti

traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve trattarsi di "prime case di abitazione", escluse quelle catastalmente classificate in A/1, A/8 o A/9, come definite dalla norma che prevede le agevolazioni "prima casa" per l'imposta di registro (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986). L'atto di acquisto deve rispettare tutte le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis citata in precedenza.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopra illustrate, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste in materia di decadenza dalle agevolazioni prima casa, e in materia di imposta sostitutiva sui mutui.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  